



POLITICA GLOBALE DEL GRUPPO MONTEPASCHI IN MATERIA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

1 - QUADRO DI SINTESI

1.1 - PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI E INFORMATIVI

Il documento individua la politica globale del Gruppo Montepaschi in materia di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla violazione delle misure restrittive¹, che si applica anche a tutte le controllate e Filiali estere.

I relativi adempimenti devono comunque intendersi integrativi e applicabili in quanto non in conflitto con le norme emanate in materia dalle locali Autorità.

1.2 - DESTINATARI E MODALITÀ DI RECEPIMENTO

La Policy è destinata alla Capogruppo e alle aziende del Gruppo che rientrano nel perimetro di applicazione della normativa antiriciclaggio.

Le Società del Gruppo recepiscono la Policy con delibera dei propri organi apicali adeguando responsabilità, processi e regole interne, in coerenza con le proprie caratteristiche e dimensioni.

2 - PRINCIPI GENERALI

2.1 - IL CONTESTO NORMATIVO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e criminoso rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata. Esso costituisce un fattore di forte inquinamento per l'intero sistema economico: il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l'efficienza e la correttezza dell'attività finanziaria e indeboliscono lo stesso sistema economico.

Le attività di finanziamento del terrorismo comportano la destinazione a scopi terroristici di fondi la cui provenienza può essere tanto lecita quanto illecita.

La natura mutevole delle minacce del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, facilitata anche dalla continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, richiede un costante adattamento dei presidi di prevenzione e contrasto.

La legislazione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo è contenuta in un articolato sistema di fonti a livello internazionale, comunitario e nazionale.

A livello internazionale un contributo fondamentale nel processo di armonizzazione legislativo è stato fornito dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), il principale organismo attivo nel contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

¹ Come definite negli Orientamenti EBA (EBA/GL/2024/14): "Le misure restrittive dell'Unione di cui all'articolo 2, punto 1, della Direttiva (UE) 2024/1226 e le misure restrittive nazionali adottate dagli Stati membri in conformità del relativo orientamento giuridico nazionale (nella misura in cui si applicano agli enti finanziari)".



Per assolvere la sua funzione il GAFI ha predisposto un set di standard internazionali, le "40 Raccomandazioni", alle quali nel 2001 si sono aggiunte 9 Raccomandazioni Speciali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel febbraio 2012, con l'adozione degli International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, compendiate nelle sopracitate "40 Raccomandazioni".

Nell'ambito del contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa, le Nazioni Unite hanno predisposto misure di prevenzione e contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione, prevedendo il divieto di assistere o finanziare soggetti implicati in tali attività.

L'Unione europea, in attuazione delle Risoluzioni adottate in sede ONU, ha emanato una serie di provvedimenti, che prevedono l'attuazione di misure restrittive, quali il congelamento di fondi e risorse economiche riconducibili a persone o entità coinvolte nello sviluppo di attività sensibili in termini di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Il GAFI ha elaborato linee guida volte a dare attuazione alle sanzioni di natura finanziaria adottate dalle Nazioni Unite.

Nelle Raccomandazioni sono state ricomprese misure specifiche volte a fronteggiare il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in conformità alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La disciplina comunitaria in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è contenuta nella Direttiva **2015/849/UE**² del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (Quarta Direttiva Antiriciclaggio), modificata dalla Direttiva **2018/843/UE** (Quinta Direttiva Antiriciclaggio), oltre che nei Regolamenti e Orientamenti tempo per tempo emanati rispettivamente dall'UE – Unione Europea e da EBA – European Banking Authority.

In ambito nazionale, l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è regolata, a livello di normativa primaria dal:

- **Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109**, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale", in attuazione della Direttiva 2015/849/UE, modificata dalla Direttiva 2018/843/UE;
- **Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, e successive modifiche e integrazioni, recante l'attuazione della Direttiva 2015/849/UE, che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, modificata dalla Direttiva 2018/843/UE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (di seguito anche il Decreto).

Infine, sempre a livello nazionale, è presente una normativa secondaria, emanata dalla Banca d'Italia e dall'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") e contenuta nelle seguenti fonti regolamentari:

- **Provvedimento del 26 marzo 2019** recante disposizioni attuative in materia di **organizzazione, procedure e controlli interni** volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo modificato dal **Provvedimento di Banca d'Italia del 1° agosto 2023**;
- **Provvedimento del 28 marzo 2019** recante istruzioni in materia di **comunicazioni oggettive**;
- **Provvedimento del 30 luglio 2019** recante disposizioni attuative in materia di **adeguata verifica della clientela**, modificato dal **Provvedimento di Banca d'Italia del 13 giugno 2023**;
- **Provvedimento del 24 marzo 2020** recante disposizioni attuative per la **conservazione e messa a disposizione** dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

² La Direttiva UE 2024/1640 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/05/2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, da recepirsi entro il 10 luglio 2027, modifica la Direttiva UE 2019/1937 e abroga la Direttiva (UE) 2015/849.



- **Provvedimento del 25 agosto 2020** recante disposizioni per l'invio delle **segnalazioni antiriciclaggio aggregate**;
- **Provvedimento del 12 maggio 2023** recante gli **indicatori di anomalia** per gli intermediari al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette, in vigore dal 1° gennaio 2024.

Il Gruppo Montepaschi (di seguito anche la Banca) recepisce la normativa di cui sopra in documenti di normativa interna.

A livello generale, la Banca ha adottato la presente "Politica in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo" (di seguito Policy) come espressione del proprio impegno a combattere i suddetti fenomeni criminali su base internazionale, dedicando particolare attenzione agli strumenti di contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell'efficienza debba essere coniugata con il presidio continuo ed efficace dell'integrità delle strutture aziendali.

La **Policy** si applica nell'ambito della Banca, descrive la politica adottata dal Gruppo in coerenza con le regole e i principi dettati dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie, in adeguamento agli standard internazionali in materia e trova applicazione presso ogni entità del Gruppo congiuntamente alla Direttiva di Gruppo in materia di Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, al Codice Etico e alle procedure interne che recepiscono la normativa primaria e secondaria locale vigente specificando processi, ruoli e responsabilità.

La vigente Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Tenuto conto che a livello internazionale le fonti da cui sono nate le normative comunitarie e nazionali richiamate sono le medesime, le linee guida in materia di Contrasto al riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo sono adottate a livello di Gruppo sia dalle componenti nazionali che da quelle estere indipendentemente dalle legislazioni applicabili, e sono pubblicate nel sito internet della Banca MPS, insieme al documento "**AML Declaration**" disponibile al link: <https://www.gruppomps.it/static/upload/aml/aml-declaration.pdf>, e "**Wolfsberg questionnaire**" disponibile al link: <https://www.gruppomps.it/static/upload/wol/wolfsberg-questionnaire.pdf>.

La Banca si impegna ad agire in conformità a tale apparato normativo, nonché alle disposizioni attuative, tempo per tempo emanate dalla Banca d'Italia, in tema di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni, organizzazione, procedure e controlli, controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

La Banca riserva assoluto impegno affinché l'organizzazione operativa e il sistema dei controlli risulti completo, adeguato, funzionale e affidabile per una supervisione strategica, al fine di preservare il Gruppo da comportamenti di tolleranza o commistione verso forme di illegalità che possono danneggiarne la reputazione e pregiudicarne la stabilità.

Per tali motivi il Gruppo Montepaschi si è dotato di regole organizzative e comportamentali e di sistemi di monitoraggio e controllo volti a garantire il rispetto della normativa vigente da parte degli Organi amministrativi e di controllo, del personale, dei collaboratori e dei consulenti delle Società del Gruppo. Tali presidi sono coerenti, inoltre, con le norme e le procedure stabilite dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Si avvale inoltre dell'ausilio degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, diffusi tempo per tempo dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2.2 - IL CONTESTO NORMATIVO IN MATERIA DI MISURE RESTRITTIVE ED EMBARGHI

Le misure utilizzate per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e per contrastare il finanziamento del terrorismo possono essere più o meno restrittive e riguardare sia misure di carattere commerciale, come il blocco delle importazioni/esportazioni da o verso un Paese e conseguentemente dei relativi regolamenti, sia di natura finanziaria, come il blocco parziale/totale dei trasferimenti da o verso un determinato Paese o anche limitazioni di operatività e/o congelamento fondi che determinati soggetti possono detenere presso gli intermediari finanziari.



Tra le misure restrittive rientrano le sanzioni finanziarie internazionali, definite anche embarghi, poste in essere dallo Stato italiano o da organismi esteri (es. OFAC, UKSL) e/o sovranazionali (ONU, UE), imponendo una serie di adempimenti a cui la Banca è tenuta ad attenersi.

Le sanzioni possono essere adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con delle risoluzioni, decise ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, che ciascuno Stato membro dell'ONU ha l'obbligo di applicare. Inoltre, le sanzioni possono essere adottate o autonomamente decise dall'Unione europea tramite regolamenti del Consiglio, immediatamente esecutivi in ogni Stato membro per assicurarne la tempestiva e contestuale applicazione.

A livello internazionale sono previste normative che istituiscono particolari divieti o limitazioni a investire in determinati settori industriali o a importare/esportare da e verso i Paesi "a rischio elevato o significativo". Trattasi in particolare delle **Risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza** ai sensi dell'art. 41 del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, con cui vengono imposte misure restrittive relative a soggetti e/o Paesi.

Per quanto riguarda **la disciplina comunitaria**, i principali provvedimenti sono:

- **il Regolamento (UE) [2021/821](#)³ del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021** e successive modifiche, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (dual use);
- **il Regolamento (UE) [2023/1113](#)** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (rifusione);
- **il Regolamento (UE) [2024/886](#)** del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 13 marzo 2024**, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro;
- **la Direttiva (UE) [2024/1226](#)** del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 24 aprile 2024**, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione, che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673 recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 211/2025;
- **gli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea** sulle politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali (EBA/GL/2024/14)⁴;
- **gli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea** sulle politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali, a norma del regolamento (UE) 2023/1113 (EBA/GL/2024/15) riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, e che modifica la Direttiva (UE) 2015/849⁵;

Infine, in ambito nazionale la materia è regolata dalle seguenti normative:

- **Normativa primaria:**
 - **D. Lgs. n. 221/2017** recante disposizioni atte a riordinare e semplificare la disciplina delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.
- **Normativa secondaria:**
 - **Provvedimento della Banca d'Italia del 12 maggio 2023** recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette.

³ che ha sostituito il Regolamento 428/2009/CE del Consiglio del 5 maggio 2009

⁴ a cui Banca d'Italia ha dichiarato di conformarsi con Nota n. 48 del 8 aprile 2025 e applicabili a decorrere dal 30 dicembre 2025.

⁵ a cui Banca d'Italia ha dichiarato di conformarsi con Nota n. 52 del 19 maggio 2025 e applicabili a decorrere dal 30 dicembre 2025.



Assume, infine, particolare rilevanza per l'operatività della Banca, considerati gli aspetti reputazionali e il richiamo di tali normative in appositi impegni contrattuali circa la potenziale applicazione di sanzioni con efficacia extraterritoriale (c.d. «sanzioni secondarie» USA), la normativa emanata dalle Autorità statunitensi, contenuta nel "USA Patriot Act"⁶ e nei provvedimenti relativi alle sanzioni economiche e commerciali decise dal Governo USA tramite l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro.

3 - MODELLI E/O METODOLOGIE DI GRUPPO

3.1 - ASPETTI GENERALI

L'apparato normativo nazionale predisposto per il contrasto preventivo del riciclaggio di denaro illecito e del finanziamento del terrorismo e della violazione delle misure restrittive si fonda su una serie di obblighi che i destinatari sono tenuti a rispettare:

- l'obbligo di adottare adeguati assetti organizzativi, procedurali e misure di controllo interno;
- l'obbligo di adottare procedure oggettive e coerenti per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di violazione delle misure restrittive e di adottare presidi, controlli e procedure necessari a mitigare e gestire i rischi individuati;
- gli obblighi di adeguata verifica della clientela, attraverso i quali la Banca acquisisce e verifica informazioni sull'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto o dell'operazione, esercitando altresì un controllo costante sull'operatività del cliente;
- l'approccio basato sul rischio, per cui gli obblighi di adeguata verifica della clientela si articolano in differenti gradi di due diligence, commisurati al profilo di rischio del cliente;
- l'obbligo di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni garantendone tempestiva acquisizione, trasparenza, completezza, integrità, non alterabilità, accessibilità completa e tempestiva;
- l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- l'obbligo di astensione dall'apertura di un nuovo rapporto, dall'esecuzione di un'operazione occasionale o dal mantenimento di un rapporto in essere nel caso non sia possibile eseguire l'adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio di denaro o con il finanziamento del terrorismo;
- l'obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni di cui agli articoli 49 e 50 del D. Lgs. 231/07, e di rispetto delle limitazioni all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
- il monitoraggio di tutte le transazioni realizzate con persone fisiche, giuridiche e/o con Paesi inseriti nei Regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea (UE), nelle liste *Office of Foreign Assets Control* (OFAC), nella *UK Sanctions List* (UKSL)⁷, nella *Consolidated United Nations Security Council Sanctions List* (UN), nei Provvedimenti delle Autorità Nazionali, contenenti misure restrittive specifiche, destinate a combattere il terrorismo;
- il monitoraggio delle transazioni realizzate con paesi non collaborativi in materia fiscale, di vigilanza finanziaria e di antiriciclaggio, generalmente indicati come "paradisi fiscali" o "centri finanziari offshore";
- l'adozione di adeguate misure di formazione del personale, per garantire il recepimento delle disposizioni normative e la loro corretta applicazione;
- l'obbligo di comunicazioni oggettive alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) secondo le modalità e i tempi dettati da apposite istruzioni;
- l'obbligo degli Organi di Controllo di comunicazione delle eventuali infrazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti;
- l'obbligo di adottare sistemi interni di segnalazione delle violazioni da parte dei dipendenti (Whistleblowing).

⁶ Legge federale statunitense del 26 ottobre 2001 il cui titolo estero è "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001".

⁷ La lista OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation HMT) è stata chiusa il 28 gennaio 2026; da tale data, l'UK Sanctions List è l'unica fonte ufficiale per tutte le designazioni relative alle sanzioni del Regno Unito.



Con riferimento all'attività di contrasto del finanziamento del terrorismo, la normativa italiana impone ai soggetti obbligati di:

- congelare i fondi e le risorse economiche di determinati soggetti designati in regolamenti comunitari;
- comunicare le relative misure di congelamento applicate alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e, nel caso di risorse economiche, anche al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;
- segnalare alla UIF come sospette le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile, riconducibile ai soggetti contenuti nelle liste diffuse dalla UIF stessa;
- segnalare operazioni sospette che, in base alle informazioni disponibili, siano direttamente o indirettamente riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.

Con specifico riferimento alle sanzioni internazionali (cd. Embarghi), e all'esposizione a misure restrittive, la normativa impone l'adozione di alcune misure, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- controlli anagrafici e transazionali sulle operazioni effettuate dai propri clienti, e correlate a importazioni e/o esportazioni, volti al blocco delle importazioni/esportazioni da o verso un Paese e, conseguentemente, dei relativi regolamenti: il blocco può essere generale e riguardare tutte le tipologie di merci, salvo specifica autorizzazione, o essere limitato ad alcune tipologie di merci, ad es. armamenti (eventualmente fare riferimento alle tabelle doganali);
- il blocco parziale o totale dei trasferimenti finanziari da o verso il Paese;
- la richiesta di autorizzazione preventiva per l'esecuzione di trasferimenti;
- l'obbligo di notifica dei trasferimenti effettuati o ricevuti;
- il divieto di concessione di sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al Governo (direttamente e, in alcuni casi, anche tramite società partecipate o la partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali);
- il divieto di erogare finanziamenti a nostra clientela a fronte di transazioni con il Paese soggetto a sanzioni;
- l'applicazione di misure restrittive a soggetti russi e bielorusi;
- la tracciabilità dei controlli effettuati sulle operazioni provenienti da/dirette verso i Paesi, le persone e le entità nei cui confronti sono stabilite restrizioni.

3.2 - ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

3.2.1 - Aspetti generali

La Banca osserva gli obblighi di adeguata verifica della Clientela:

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal Cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai limiti imposti dalla legge, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni frazionate ovvero che consista in un trasferimento di fondi, superiore ai limiti di legge;
- quando ha un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando ha dubbi sulla completezza, attendibilità e veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisita ai fini dell'identificazione di un Cliente.

Gli obblighi di adeguata verifica:

- sono assolti:
 - nei confronti dei nuovi clienti prima dell'instaurazione di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di un'operazione occasionale;
 - nei confronti di quelli già acquisiti, ogni qualvolta l'adeguata verifica si ritenga opportuna, in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente o ove vi siano sospetti o dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti dal cliente;



- e consistono nelle seguenti attività:
 - identificare il Cliente, il titolare effettivo e l'esecutore, verificandone l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
 - acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della relazione d'affari;
 - svolgere un controllo costante per tutta la sua durata del rapporto con il cliente.

A tal fine la Banca – tramite il proprio personale e/o tramite eventuali agenti/consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che entrano in diretto contatto con la clientela – procede all'acquisizione delle informazioni prescritte dalla normativa e alla raccolta dell'ulteriore documentazione rilevante secondo quanto indicato nella presente Policy e nei documenti di processo della Banca.

La Banca applica misure di adeguata verifica della clientela ordinarie, semplificate o rafforzate secondo l'approccio basato sul rischio, applicato alla clientela.

3.2.2 - Apertura di rapporti a distanza

La Banca, laddove utilizzi modalità di identificazione a distanza come consentito dal D.lgs. 231/07, all'art. 19, comma 1, lettera a) n. 2 e n. 5, adotta particolari procedure atte allo svolgimento degli obblighi di adeguata verifica, anche in considerazione del rischio di frodi connesse al furto di identità. In tale caso, l'identificazione è basata sull'acquisizione del certificato di firma elettronica qualificato, generato a valle di un processo di identificazione effettuato attraverso:

- l'utilizzo di SPID-Sistema Pubblico di Identità Digitale o Carta di Identità Elettronica,
- mediante tecniche e procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Il processo di identificazione a distanza prevede in tutti i casi l'acquisizione dei dati identificativi del cliente e dell'eventuale esecutore in formato elettronico, oltre all'effettuazione di verifiche e riscontri della veridicità, ulteriori rispetto a quelle previste per l'identificazione in presenza, secondo un approccio basato sul rischio, anche attraverso il contatto telefonico su numero certificato (*welcome call*) ovvero un bonifico effettuato dal cliente attraverso un intermediario bancario e finanziario con sede in Italia.

In un'ottica di contenimento dell'esposizione a possibili rischi di riciclaggio e/o frode, non è consentita l'instaurazione di rapporti a distanza a clientela persona giuridica, o persona fisica che opera per conto di una persona giuridica, salvo che non siano stati riconosciuti mediante modalità di identificazione in presenza (c.d. "de visu").

Non è consentita l'instaurazione di rapporti a distanza a clientela non residente in Italia.

3.2.3 - Pre-Implementation Assessment e monitoraggio nel continuo dei processi per l'apertura di rapporti a distanza

Il processo di identificazione e onboarding a distanza del cliente, ove previsto, deve essere formalizzato e dettagliato nella normativa interna, prevedendo:

- I. la valutazione preliminare della soluzione di onboarding a distanza (c.d. Pre-Implementation Assessment)⁸ finalizzata a:
 - (i) valutare l'adeguatezza della soluzione sotto il profilo della completezza e accuratezza dei dati e dei documenti da raccogliere, nonché dell'affidabilità e indipendenza delle fonti di informazione utilizzate,
 - (ii) valutare l'impatto dell'utilizzo della soluzione sui rischi aziendali compresi i rischi AML/CFT, operativi, reputazionali, legali e mediante il coinvolgimento delle funzioni tecniche e specialistiche interessate,
 - (iii) identificare per ogni rischio individuato le misure di mitigazione e le azioni correttive,

⁸ Nota n.32 del 13 giugno 2023 con la quale Banca d'Italia si è conformata agli Orientamenti EBA (EBA/GL/2022/15) sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente.



(iv) definire i test per valutare i rischi ICT e di frode e i test end-to-end sul funzionamento della soluzione.

II. il monitoraggio nel continuo della soluzione di onboarding adottata mediante controlli periodici e ad evento, al fine di garantirne il corretto funzionamento nel tempo (c.d. Ongoing Monitoring).

III. La revisione della valutazione preliminare della soluzione di onboarding a distanza (c.d. Pre-Implementation Assessment) in caso di modifiche strutturali alla soluzione adottata o al verificarsi di determinati eventi quali:

- (i) modifiche all'esposizione ai rischi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, oltre che in materia di embarghi;
- (ii) carenze rilevate nel funzionamento della soluzione;
- (iii) incremento dei tentativi di frode;
- (iv) modifiche del contesto normativo.

3.2.4 - Obblighi semplificati di adeguata verifica

In generale la Banca individua, sulla base di un approccio basato sul rischio, le fattispecie di clientela cui possono essere applicate misure semplificate di adeguata verifica della clientela, qualora sia possibile identificare una delle casistiche dei "Fattori di basso rischio" indicate nell'Allegato 1 del Provvedimento di Banca d'Italia contenente disposizioni sull'adeguata verifica della clientela del 30/07/2019 (di seguito Il Provvedimento).

I "Fattori di basso rischio" rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure semplificate si riferiscono alla tipologia di cliente, esecutore o titolare effettivo, alla zona geografica di residenza o in cui è stabilita la sede, a specifici prodotti, servizi e canali di distribuzione.

Nello specifico, tra le **tipologie di clientela** considerate a **basso profilo di rischio** di riciclaggio, a cui può essere applicata la semplificata verifica, rientrano:

- le Pubbliche Amministrazioni, o istituzioni, o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione Europea;
- le Società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includano quello di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- gli intermediari bancari e finanziari comunitari elencati all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio – ad eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s), v)⁹ - e intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- i clienti o Titolari Effettivi residenti o aventi sede in aree geografiche a basso rischio di riciclaggio.

La Banca non applica misure di adeguata verifica semplificata quando:

- sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo;
- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dalla normativa applicabile in materia;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono ad escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

⁹ i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF; o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB; v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF.



La valutazione e l'autorizzazione all'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica è di esclusiva competenza della Funzione Antiriciclaggio e viene comunque effettuata eseguendo tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica ordinaria (identificazione e verifica del cliente, dell'esecutore e del Titolare Effettivo, acquisizione e conservazione di tutti i dati e documenti necessari al loro completo censimento, es. denominazione, natura giuridica, sede legale, e, ove esistente, codice fiscale) ma riducendone profondità, estensione e frequenza.

3.2.5 - Obblighi rafforzati di adeguata verifica

La Banca applica misure **rafforzate di adeguata verifica della clientela** in presenza di clienti o situazioni che presentano un più **elevato rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo** e comunque nei casi di cui all'art. 24 del Decreto. Tali misure rafforzate comprendono, tra l'altro, il coinvolgimento di ruoli di responsabilità commisurati al grado di rischio rilevato sulla clientela.

Relativamente alla clientela private, la Banca valorizza i fattori di specifica rischiosità che ne caratterizzano l'attività, e applica misure di rafforzata verifica alla luce del complesso delle informazioni disponibili e delle valutazioni effettuate.

In particolare, è richiesto il coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio in caso di:

- soggetti presenti nelle liste delle persone o degli enti ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del D.Lgs. 109/07 e loro collegati;
- rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediario finanziario rispondente di un paese terzo in funzione dei fattori di rischio geografico elevato (come da all.to 2 delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Adeguata Verifica);
- rapporti o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano Persone Politicamente Esposte¹⁰ (PEP);
- presenza elementi di rischio che comportano l'applicazione di particolari misure di riservatezza;
- presenza di circostanze oggettive, ambientali o soggettive ove sia ritenuto particolarmente elevato il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- la clientela classificata come Trust, Money Transfer, Exchange di valuta virtuale;
- Società Fiduciarie, ad eccezione di quanto previsto al par. 3.4;
- cliente MP Fiduciaria.

Inoltre, prima di avviare, proseguire o intrattenere un rapporto continuativo con Persone Politicamente Esposte o Enti Corrispondenti di Paesi terzi è necessario ottenere apposita autorizzazione del Direttore Generale o di un suo Delegato, previa acquisizione del parere dalla Funzione Antiriciclaggio, autorizzazione che, in caso di delegati ex art. 25 della D.Lgs. 231/07 appartenenti alla Funzione Antiriciclaggio, è ricompresa nel processo di adeguata verifica rafforzata.

In tutti gli altri casi, l'applicazione delle misure rafforzate è commisurata al grado di rischio attribuito alla clientela. Nel caso in cui tale rischio sia considerato medio/elevato ovvero in caso di presenza di alcuni fattori di rischio indipendentemente dal punteggio attribuito, è richiesto il coinvolgimento del responsabile della unità operativa a cui è attribuito il seguimiento commerciale della stessa.

Tali casi riguardano, a titolo esemplificativo:

- cliente persona giuridica con Esecutore che sia stato individuato PEP o PEP indiretto, indipendentemente dal profilo di rischio;
- servizi offerti attraverso reti di agenti in attività finanziaria, consulenti finanziari, soggetti convenzionati e agenti;
- clientela classificata come Fondazione/Onlus;
- clientela Persona Giuridica in fase di onboarding;
- clientela in fase di onboarding con presenza di informazioni negative ("Adverse news");

¹⁰ Persone Politicamente Esposte (PEP), come elencate all'art. 1 comma 2, lettera dd del D. Lgs 231/07.



- clienti residenti o aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio o in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi ad alto rischio;
- società che hanno emesso azioni al portatore o che hanno nella catena partecipativa società emittente azioni al portatore;
- rapporti o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che ricoprano una carica pubblica diversa da quelle definite PEP¹¹;
- società partecipate da Fiduciarie, Trust, Fondazioni, società anonime o che prevedano livelli multipli di partecipazioni ovvero partecipazioni incrociate;
- clientela che esercita un tipo di attività economica particolarmente esposta al rischio di riciclaggio oppure in settori di attività "controversi"¹² o attività commerciali caratterizzate da un elevato impiego di denaro contante (es. compro oro, cambio valuta, gioco/scommesse anche on line, industria armamenti, estrattiva, raccolta e smaltimento rifiuti, produzione di energie rinnovabili o società operante nel settore crypto-asset, edilizia, approvvigionamenti di strumenti farmaceutici);
- partecipazioni ad appalti pubblici o ricezioni di finanziamenti pubblici (sanità, edilizia, raccolta rifiuti e industrie di smaltimento, produzione di energie rinnovabili, industria estrattiva, approvvigionamenti di strumenti farmaceutici);
- nei casi di clientela che ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro (UE) attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori;
- nei casi di clientela Persona giuridica residente in paese UE, qualora i diritti di proprietà della Società siano detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40 % da una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia, o da un soggetto persona fisica avente residenza o cittadinanza Russa.

Inoltre, è previsto il coinvolgimento del responsabile della unità operativa a cui è attribuito il seguimiento commerciale della stessa nel caso di eventuali errori informatici che potrebbero impedire il calcolo in tempo reale del rischio riciclaggio della clientela.

Le misure di rafforzata verifica comprendono l'acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente, sull'esecutore e sul Titolare Effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Nel pieno rispetto della normativa vigente e di quanto riportato sia nella Direttiva di Gruppo in materia di Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo e coerentemente con il Codice Etico di Gruppo, la Banca non supporta operazioni con clientela operante in settori controversi che (i) non siano conformi alla legislazione nazionale vigente e (ii) non siano, ove previsto, preventivamente autorizzate dalle Autorità nazionali italiane preposte, in particolare:

- produzione, il transito e/o la commercializzazione di materiali di armamento;
- produzione e vendita di marijuana light, negozi di intrattenimento per adulti;
- attività commerciali caratterizzate da un elevato impiego di denaro contante, ulteriori rispetto a quelle precedentemente elencate, quali ad esempio enti di beneficenza non regolamentati e ONG, produzione metalli e pietre preziosi, rimesse di denaro.

Inoltre, la Banca pone particolare attenzione al rispetto delle misure restrittive poste in essere dallo Stato italiano, organismi esteri (es. OFAC, UKSL) e/o sovranazionali (ONU, UE). Tali misure possono essere di carattere commerciale (ad esempio il blocco delle importazioni/esportazioni) ovvero di natura finanziaria, quali il blocco parziale/totale dei trasferimenti da o verso un determinato Paese o anche limitazioni di operatività e/o congelamento fondi che determinati soggetti possono detenere presso gli intermediari finanziari.

Ai fini di ottemperare agli obblighi previsti nel D.Lgs. 109/07, mirati alla prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale attraverso l'applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle

¹¹ Carica pubblica che differisce da quella di PEP di cui alla nota 1), si riferisce a tutti coloro che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricoprono una carica pubblica in enti pubblici, consorzi, associazioni di natura pubblicistica, secondo quanto indicato al punto A 8) dell'Al. to 2 del Provvedimento.

¹² un settore economico si intende "controverso" se i beni/servizi che esso produce/offre e/o i modi in cui li produce/offre sono in contrasto con i valori di etica e di sostenibilità diffusamente condivisi, anche quando si tratti di servizi o attività leciti e quindi non in contrasto con obblighi di legge.



risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea (soggetti "designati") e agli obblighi di rafforzata verifica previsti nel D.Lgs. 231/07, la Banca si è dotata di procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi, acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di adeguata verifica della Clientela, con quelli contenuti in elenchi o "liste" prodotte da istituzioni e organismi comunitari e internazionali quali, a titolo esemplificativo:

- persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari e coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami secondo la definizione dell'art. 1 c. 2 lettera dd D.Lgs. 231/07 (PEP residenti e non residenti);
- persone fisiche residenti in Italia che ricoprono **cariche pubbliche, non rientrano** nella nozione di PEP, ma comunque esposte a un rilevante rischio di corruzione e riciclaggio;
- soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come "a regime non equivalente" secondo le "Indicazioni" di Banca d'Italia o da altre istituzioni nazionali o sovranazionali impegnate nella prevenzione dei reati;
- soggetti da sottoporre a misure di embargo o congelamento di capitali e attività economiche (Sanction List ONU, EU, UKSL, OFAC).

3.3 - PROFILATURA DELLA CLIENTELA

La Banca adotta idonee procedure volte a definire le classi di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile ad ogni cliente (cd. PdR), sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi effettuate, con riferimento sia agli elementi di valutazione indicati nel Provvedimento sia a quelli ulteriori che ritenga tempo per tempo di adottare (c.d. profilatura).

Sulla base della profilatura della clientela, anche su base periodica, la Banca applica misure ordinarie o rafforzate che comprendono il coinvolgimento di ruoli di responsabilità commisurati al grado di rischio rilevato sulla clientela. Il parere preventivo della Funzione Antiriciclaggio è previsto secondo le responsabilità riportate nella "*Direttiva di Gruppo in materia di Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del Terrorismo*".

La classificazione della clientela a semplificata verifica è autorizzata dalla Funzione Antiriciclaggio, su richiesta del Responsabile dell'Unità Operativa di seguimiento.

Per questa casistica, è prevista la riduzione dell'estensione e della frequenza degli adempimenti, con scadenza della verifica dopo 8 anni, indipendentemente dal punteggio di rischio, salvo vengano meno le condizioni necessarie per l'applicazione della semplificata verifica.

La Capogruppo si è dotata di una procedura informatica per valutare il profilo di rischio del cliente e per definire coerentemente una tempistica di rivalutazione adeguata alla rischiosità calcolata; la periodicità di rivalutazione si differenzia in base all'iter individuato nell'ultima valutazione effettuata o, in assenza di pratiche KYC, al profilo di rischio del cliente, come di seguito specificato:

| Classe di rischio (PdR) | Punteggio | Tipologia Misure | Ruolo validazione | Scadenza Verifica |
|---|-------------|------------------|---|-------------------|
| Clientela classificata a adeguata verifica semplificata | NA | Semplificata | Accettazione automatica/Responsabile U.O. (*) | 8 anni |
| irrelevante | <=5 | Ordinaria | Accettazione automatica | 8 anni |
| basso | >=6 e <=12 | | | 6 anni |
| medio | >=13 e <=24 | Rafforzata | Responsabile U.O. (**) | 2 anni |
| alto | >=25 | | | 1 anno |
| In presenza di definiti elementi di rischio (***) | | Rafforzata | Validazione Funzione AML | 1 anno |

(*) prevista nel caso in cui il punteggio di rischio calcolato o derivante dal KYC effettuato sia almeno medio.

(**) prevista anche in presenza di definiti elementi di rischio che mantengono il profilo di rischio inferiore a medio.

(***) prevista anche in presenza di Persone Giuridiche con PdR >39, qualora esercitino un'attività commerciale collegata a compro oro, giochi e scommesse e raccolta e smaltimento rifiuti (ATECO a rischio elevato) e/o qualora risultino sottoposti ad accertamenti/indagini.



3.4 - STRUMENTI A SUPPORTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

La Capogruppo utilizza strumenti tecnologicamente evoluti a supporto dei processi Antiriciclaggio, affiancandoli agli applicativi tradizionali già in uso:

- *Robotic Process Automation (RPA)* applicata alle attività di *data collection* negli ambiti adeguata verifica della clientela e segnalazione di operazioni sospette;
 - Motore di *Artificial Intelligence*, basato su componenti statistiche e indicatori predittivi (*Predict Index AML, Reputational Index e Criminal Infiltration Index*) costruiti con tecniche di *Data Analytics*, applicato al processo di rivalutazione periodica della clientela;
 - *Cogito intelligence platform*, applicativo utilizzato per la raccolta di notizie, documenti, informazioni in formato testuale per la ricerca delle "adverse news" sulla clientela oggetto di adeguata verifica;
 - *Rozes*, tool di data intelligence che, tramite l'analisi dei bilanci e in tempo reale, consente l'identificazione delle aziende con indicatori patrimoniali e finanziari assimilabili a quelli riscontrati in quelle oggetto di infiltrazione criminale.

Inoltre, nell'ambito dei citati strumenti evoluti sono stati identificati dei "trigger event" volti ad intercettare eventi sul cliente e/o relativi rapporti, determinando una variazione della scadenza della "Valutazione Cliente- KYC", per esempio:

- in caso di variazioni anagrafiche inerenti il titolare effettivo e il legale rappresentante;
- in caso di variazione del PdR generata dalla presenza di determinati fattori di rischio elevati tra quelli previsti dal Provvedimento;
- in caso di titolare effettivo che assume la carica di PEP, o di censimento di un nuovo titolare effettivo PEP;
- in caso di attribuzione di delega su rapporto di cliente persona fisica in cui il delegato è classificato PEP;
- in caso di incoerenza tra il titolare effettivo censito in anagrafe e le evidenze raccolte da estratti camerali;
- in caso di controlli di secondo livello da parte della Funzione AML.

La responsabilità del processo di adeguata verifica di un cliente compete alla struttura di seguimiento del cliente che di norma procede all'apertura di un nuovo rapporto continuativo, esegue eventuali operazioni occasionali, effettua la verifica ai fini della rivalutazione periodica della clientela esistente e il controllo costante del rapporto con il cliente.

3.5 - OBBLIGHI DI ASTENSIONE

La Banca si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, le operazioni e la prestazione professionale (c.d. obbligo di astensione) in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta.

Inoltre, se da ulteriore valutazione ovvero a valle del processo di adeguata verifica rafforzata dovessero emergere elementi di elevato rischio tali da incidere sul profilo legale e/o reputazionale della Banca o delle Società del Gruppo, la Banca si riserva la facoltà di limitare la relazione d'affari con il cliente. Tali limitazioni possono, per esempio, riguardare l'accesso della clientela in perimetro a talune tipologie di prodotti ovvero determinare l'interruzione dei servizi offerti dalla Banca o dalle Società del Gruppo connessi a tale relazione e/o rapporto.

Le misure di adeguata verifica della clientela adottate dalla Banca non determinano comunque, a priori, la preclusione/rifiuto all'accesso ai servizi finanziari da parte di clienti o intere categorie di clienti ad alto rischio che ne avrebbero diritto ai sensi della normativa vigente, salvo i casi espressamente previsti dal D.Lgs. 231/07, relativi al divieto di intrattenere relazioni con talune tipologie di soggetti.



La Banca non intrattiene conti di corrispondenza con una banca di comodo ("shell bank") e si astiene dai rapporti con soggetti che consentano l'accesso ai rapporti di corrispondenza a banche di comodo o relazioni d'affari con soggetti la cui struttura di controllo (societario, fiscale e finanziario) è caratterizzata da un elevato grado di opacità che impedisce la chiara identificazione della titolarità effettiva dei rapporti ovvero dello scopo di predetta struttura.

A tal fine la Banca adotta tutte le misure per accertarsi di non collaborare deliberatamente e consapevolmente con istituti finanziari, i quali a loro volta operano con *shell banks*.

Inoltre, la Banca si astiene dall'instaurare o mantenere relazioni d'affari con soggetti particolarmente esposti al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo quali:

- società Fiduciarie che abbiano sede legale in un paese indicato dal GAFI a più alto rischio riciclaggio ovvero che non adottino misure coerenti con gli obblighi imposti dal D. Lgs. 231/07 o dalle Direttive Europee;
- Trust per i quali non sono disponibili informazioni adeguate, accurate e aggiornate relativamente alla titolarità effettiva del trust e sulla natura e scopo del medesimo;
- Società di scommesse, anche on line, case da gioco, società dedite all'esercizio di licenze "Bingo", per le quali non risultano rilasciate e verificabili le autorizzazioni e/o concessioni previste dalla normativa italiana e internazionale;
- soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento (di cui alla definizione dell'art. 1 c. 2 lettera *nn*) e istituti di moneta elettronica che non siano rispondenti a quanto previsto dal Capo V del D.Lgs. 231/07 agli art. 43 e seguenti;
- società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi Terzi ad alto rischio;
- clientela operante nel settore della produzione e vendita di *marijuana light*, negozi di intrattenimento per adulti, qualora non si sia in grado di verificare le autorizzazioni previste per legge.

In generale, la Banca utilizza le informazioni riguardanti la propria Clientela e le operazioni da essa svolte, acquisite nel quadro delle procedure di adeguata verifica, al fine di valutare se le transazioni e i rapporti siano riconducibili - in maniera diretta o indiretta - a soggetti o entità coinvolti in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa, non supportando in alcun modo operazioni che riguardino armi controverse e/o bandite dai trattati internazionali, ad esempio armi nucleari, biologiche e chimiche, bombe a grappolo, armi contenenti uranio impoverito, mine terrestri antipersona.

Con riferimento alla produzione, al transito e/o alla commercializzazione di materiali di armamento diversi da quelli sopra indicati, il Gruppo può supportare le operazioni che abbiano ricevuto autorizzazione da parte delle autorità di competenza e che siano conformi alla legislazione applicabile e vigente.

3.6 - SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Qualora la Capogruppo, o le società del Gruppo, sospettino, o abbiano ragionevoli motivi per sospettare, che siano in corso, o che siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, se hanno sede in:

- **Italia:** procedono all'inoltro di una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- **altri Paesi:** si attengono a quanto previsto in materia dalla legislazione locale e, qualora quest'ultima preveda l'applicazione di condizioni equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria, informano tempestivamente il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo presso la Capogruppo adottando le necessarie cautele, per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione.

La Banca ha istituito procedure e processi per monitorare, individuare e segnalare attività sospette in tempi e modi coerenti con i requisiti di legge e con modalità idonee ad assicurare la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette.

I dipendenti segnalano senza ritardo, eventuali operatività di cui sanno, sospettano o hanno motivo di sospettare essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad altre attività illecite o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa, secondo il modello organizzativo e le modalità operative tempo per tempo descritti nella normativa interna di riferimento. Fino al completamento del processo segnalativo



la Banca e/o le Società del Gruppo non esegue l'operazione, salvi i casi nei quali ciò non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In questi casi la segnalazione viene effettuata immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura delle operazioni, dal loro collegamento o tentativo di frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi della normativa antiriciclaggio (es. in fase di adeguata verifica).

Ne deriva che, al fine di presidiare il rischio di coinvolgimento- anche inconsapevole- della Banca nelle predette attività illecite, nelle disposizioni di trasferimento fondi è attivo un processo di "rafforzata verifica", qualora le figure coinvolte in tale tipo di operazioni (cliente disponente, cliente ricevente, banche coinvolte nell'invio del messaggio) possano condurre a sospettare attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o di violazioni alle limitazioni internazionali vigenti su determinate merci, soggetti o entità.

A valle del predetto processo, la Banca e/o le Società del Gruppo MPS possono limitare e/o interrompere la relazione d'affari con la clientela, in particolare ove detta relazione possa costituire un rilevante rischio legale o reputazionale per il Gruppo MPS.

3.7 - CONSERVAZIONE DEI DATI

La Banca conserva i documenti e registra le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possa essere garantita la ricostruibilità dell'operatività della clientela, per agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo, anche ispettivo, della Banca d'Italia e della UIF.

A tal fine, gli intermediari finanziari del Gruppo con sede in Italia hanno definito di avvalersi di un archivio che consenta di mettere a disposizione della Banca d'Italia e della UIF le informazioni secondo gli standard tecnici indicati nell'allegato 2 delle Disposizioni in materia di conservazione (AUI-Archivio Unico Informatico), ove sono registrati elettronicamente i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi/legami intrattenuti ed alle operazioni eseguite con la clientela, entro i parametri stabiliti dalla Legge.

In merito, a fronte delle novità introdotte dalle "Disposizioni in materia di conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni" e dalle "Disposizioni per l'invio dei dati aggregati", la Banca ha definito di avvalersi di alcuni principi di esenzione dagli obblighi di registrazione espressamente previsti; in particolare, non vengono registrati in AUI dati e informazioni che attengono a operazioni disposte da intermediari bancari e finanziari, ricompresi nelle casistiche previste dall'art.8 del Provvedimento di conservazione e dall'art. 3 c. 3 del Provvedimento sui dati aggregati.

Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della Clientela, la Banca conserva la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo.

Per quanto riguarda le operazioni e i rapporti continuativi, vengono conservate le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analogo efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo.

3.8 - PRESIDI IN MATERIA DI MISURE RESTRITTIVE

In considerazione della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta, nonché della gamma e della tipologia dei servizi prestati, la Banca è esposta al rischio di violazione delle misure restrittive.

Al fine di mantenere un sistema organizzativo e procedurale volto a garantire il rispetto delle misure restrittive internazionali UE e nazionali, il rischio di violazione delle Misure Restrittive viene valutato dalla Funzione Antiriciclaggio sulla base di fattori geografici, di clientela,



prodotti/servizi e canali distributivi, assicurando un costante monitoraggio dell'efficacia del sistema, garantito anche attraverso la conduzione periodica di un esercizio di autovalutazione, che consente di identificare eventuali interventi correttivi a fronte della rilevazione di criticità esistenti e/o di adottare adeguate misure di prevenzione e mitigazione del rischio.

La Banca ha istituito procedure e processi per monitorare, individuare e segnalare attività in violazione delle misure restrittive, con tempi e modi coerenti con i requisiti di legge.

I controlli in essere su soggetti e transazioni sono effettuati tramite uno screening automatizzato, che utilizza liste aggiornate due volte al giorno, e riguardano clienti, controparti, paesi e transazioni, applicate giornalmente e in fase di onboarding.

Sono previsti processi finalizzati al presidio dei flussi in entrata o in uscita con Paesi e/o soggetti sottoposti a sanzioni finanziarie internazionali, con responsabilità definite tra le strutture competenti.

Il personale è adeguatamente formato e sensibilizzato, assicurando che sia consapevole delle politiche, procedure e controlli per conformarsi alle misure restrittive.

4 - ELENCO DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO

4.1 - GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Processo "Gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" è il processo con cui il Gruppo ha l'obiettivo di mitigare il rischio di non conformità in materia di Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del terrorismo, e prevede:

- l'individuazione del rischio di non conformità in materia di AML-CFT, mediante l'identificazione nel continuo dell'evoluzione della normativa applicabile e la valutazione dell'impatto su processi e sulle procedure aziendali, oltre all'identificazione e valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con un approccio basato sul rischio;
- la gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, mediante l'implementazione e il monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio di non conformità definiti nel piano annuale (Piano Antiriciclaggio) o scaturiti nel continuo dal governo dei processi, coinvolgendo le competenti funzioni aziendali per la realizzazione delle procedure (normativa interna, applicazioni informatiche, processi operativi, controlli);
- le verifiche di conformità (ex-ante ed ex-post) per le aree normative di cui è attribuita l'ownership, definendo e monitorando gli indicatori di rischio, curandone la loro evoluzione nel tempo al fine di individuare eventuali situazioni di non conformità ed effettuando le attività di controllo ex-ante o ex-post, anche sulla base dei flussi informativi ricevuti dalle altre funzioni aziendali;
- l'erogazione di consulenza e supporto in materia AML-CFT, partecipando ai gruppi di lavoro interfunzionali e fornendo supporto sia alle strutture aziendali che agli Organi di Vertice nelle materie e nei processi aziendali in cui assume rilievo il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, svolgendo gli adempimenti previsti dalle disposizioni di vigilanza ed effettuando una valutazione preventiva di conformità in materia in caso di offerta di nuovi prodotti/servizi;
- il monitoraggio e controllo sul rischio in materia di AML-CFT, analizzando i flussi ricevuti dalle funzioni di controllo di I livello e dalle altre funzioni di controllo, relativi agli adempimenti operativi in materia di antiriciclaggio, e predisponendo i controlli per presidiare il rischio verificandone nel continuo l'adeguatezza;
- l'esercizio di autovalutazione AML, svolgendo le attività propedeutiche alla compilazione dei questionari di impianto e di funzionamento ai fini della conduzione dell'esercizio di autovalutazione ai fini della determinazione del rischio residuo;
- il reporting per gli Organi Aziendali e per la Vigilanza, consistente nella predisposizione della relazione annuale di rendicontazione e pianificazione per gli Organi Aziendali e per la Vigilanza, nella predisposizione del reporting periodico sulle attività svolte e su eventuali richieste specifiche delle Autorità di Vigilanza;



- la predisposizione e l'erogazione di formazione in materia di AML-CFT, curando, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione e la partecipazione a un adeguato piano formativo, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori.

Le regole e le responsabilità di Gruppo specifiche per il Processo sono riportate nella "Direttiva di Gruppo in materia di Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo".

4.2 - PRESIDIO RAPPORTI CON AUTORITÀ DI VIGILANZA PER IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Processo "Presidio dei rapporti con Autorità di Vigilanza" è il processo con cui nel Gruppo si svolgono le attività di gestione, analisi, indirizzo e monitoraggio delle comunicazioni delle Autorità di Vigilanza in materia di contrasto al Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo, con l'obiettivo di presidiare il fenomeno anche tramite l'archiviazione della documentazione in un unico "repository". Nell'ambito del processo si svolgono le attività di:

- presidio rapporti con Autorità di Vigilanza (Antiriciclaggio), gestendo, analizzando e indirizzando le comunicazioni e le richieste delle Autorità di Vigilanza aventi oggetto la conformità in materia;
- gestione delle segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio, predisponendo il flusso e l'invio delle segnalazioni periodiche di vigilanza antiriciclaggio;
- gestione procedimenti amministrativi Antiriciclaggio, attraverso l'istruzione delle controdeduzioni relative ai procedimenti amministrativi notificati alla Banca dalle Autorità competenti (GdF e UIF) e rappresentando la Banca dinanzi al MEF, curando il censimento dei procedimenti nell'apposito applicativo, l'accantonamento al Fondo Rischi e Oneri e l'eventuale pagamento delle sanzioni, raccordandosi con la Funzione Bilancio.

Le regole e le responsabilità di Gruppo specifiche per il Processo sono riportate nella "Direttiva di Gruppo in materia di Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo".

4.3 - GESTIONE ADEMPIMENTI OPERATIVI PER IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Processo "Gestione adempimenti operativi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" è il processo con cui nel Gruppo, con l'obiettivo di adempiere alle disposizioni normative, si svolgono le attività di:

- limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore, svolgendo gli adempimenti previsti dalla normativa per il rispetto delle limitazioni sull'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
- gestione obblighi di adeguata verifica della clientela, esercitando le autonomie ricevute per le attività di adeguata/rafforzata verifica della clientela nei casi previsti dalla Legge (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche) a seconda del profilo di rischio attribuito alla relazione, supportando la Rete negli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e normative, e fornendo supporto alle strutture della banca nella gestione delle relazioni con la clientela e le controparti bancarie e finanziarie, al fine di consentire l'apertura e il mantenimento dei rapporti;
- gestione obblighi di segnalazione operazioni sospette di riciclaggio, svolgendo le attività di valutazione delle operazioni sospette esercitando le deleghe del CdA (ex art. 36 D.Lgs. 231/07) e presidiando le richieste di approfondimento pervenute dalla UIF;
- presidio contrasto al finanziamento del terrorismo, definendo la metodologia di screening tesa a garantire l'attuazione delle misure restrittive unionali e nazionali, verificando il recepimento degli aggiornamenti delle Sanction list e comunicando alle Autorità competenti (nazionali e di vigilanza) in materia di misure restrittive (UIF, MAECI e MEF) le misure di congelamento dei capitali (ex D.Lgs. 109/07) ed effettuando i relativi adempimenti operativi;



- gestione degli obblighi di conservazione, verificando l'affidabilità del Sistema Informativo di alimentazione dell'Archivio Unico Informatico, eseguendo eventuali rettifiche, provvedendo all'invio periodico dei dati aggregati alla UIF e trasmettendo periodicamente a UIF e a Banca d'Italia le comunicazioni previste dalla normativa;
- presidio delle sanzioni finanziarie internazionali, per la corretta attuazione delle sanzioni finanziarie internazionali (embarghi finanziari);
- monitoraggio, nel continuo, della clientela a più alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, presidiando le richieste di approfondimento su clientela che potenzialmente espone il Gruppo a rischi di riciclaggio elevati, attivando, ove necessario, il processo di valutazione delle operazioni sospette e il processo di screening della clientela che potenzialmente espone il Gruppo a rischi di riciclaggio elevati.

Le regole e le responsabilità di Gruppo specifiche per il Processo sono riportate nella "Direttiva di Gruppo in materia di Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del Terrorismo".

5 - PRESIDI ORGANIZZATIVI E ORGANI DI CONTROLLO DEL GRUPPO MPS

La Banca individua per un efficace governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché di violazione delle misure restrittive, le Funzioni organizzative, le risorse e le procedure coerenti e proporzionate alla tipologia dell'attività svolta, alle dimensioni, alla complessità organizzativa ed alle caratteristiche operative.

Il presidio dei rischi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è assicurato:

- dalla Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo, la cui responsabilità a livello di Gruppo è attribuita al Responsabile della Direzione AML che riporta direttamente all'Amministratore Delegato ed esercita centralmente la funzione anche per le Società Controllate italiane del Gruppo.
- dall'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio, la cui responsabilità è attribuita all'Amministratore Delegato, che costituisce il principale punto di contatto tra il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e il Consiglio di Amministrazione e assicura che quest'ultimo disponga delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui la Capogruppo e il Gruppo sono esposti.

Il presidio dei rischi in materia di violazione delle Misure Restrittive:

- è assicurato dal Senior Staff Member responsabile delle Misure Restrittive, la cui responsabilità a livello di Gruppo è attribuita al Responsabile della Direzione AML, che svolge un ruolo di supervisione sull'adeguatezza ed efficacia di politiche, procedure interne e controlli in materia di gestione delle Misure Restrittive, sanzioni ed embarghi, e propone, in collaborazione con le competenti funzioni aziendali, le modifiche organizzative e procedurali necessarie e/o opportune per assicurare un adeguato presidio del rischio di violazione delle misure restrittive, sanzioni e embarghi.

La Banca ha definito, in conformità con la normativa vigente, il proprio assetto organizzativo e di governo, rivolto a tutelare gli interessi del Gruppo e, nello stesso tempo, ad assicurare la sana e prudente gestione e la stabilità patrimoniale, evitando l'assunzione - anche inconsapevole - dei rischi di coinvolgimento diretto in fatti di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.

A tal fine, in coerenza con il modello adottato relativamente al Sistema dei Controlli Interni del Gruppo, gli Organi Societari sono specificamente coinvolti nella mitigazione dei rischi suddetti, attraverso compiti e responsabilità chiaramente definiti.

La Banca si è inoltre dotata di una struttura di gestione dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing) incaricata di provvedere alle fasi di ricezione, istruttoria e valutazione delle segnalazioni che il personale può effettuare utilizzando la procedura di Whistleblowing.



6 - REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

La Funzione Antiriciclaggio riesamina la Policy almeno su base annuale, provvedendo ad aggiornarla se e in quanto necessario e predisponendone il testo per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato.

Le eventuali modifiche alla Policy approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo sono successivamente trasmesse alle società controllate/filiali estere per il loro recepimento tramite delibera dei propri organi apicali, in coerenza con le proprie caratteristiche e dimensioni e adeguando responsabilità, processi e regole interne.